

LE CONCESSIONI DEMANIALI

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 19

LE CONCESSIONI DEMANIALI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-21-5

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di concessioni demaniali, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-21-5 - codice: JRE19 - nic: 86 - prezzo: € 60,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

[192\) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE](#)

[193\) AFFITTO DI BENI IN CONCESSIONE](#)

[194\) ALLOGGI MAP PER SFOLLATI --> PRESUPPOSTI](#)

[195\) ALLOGGI MAP PER SFOLLATI --> RILASCIO](#)

[196\) ALLOGGIO DI SERVIZIO](#)

[197\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> CANONE](#)

[198\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> CESSAZIONE](#)

[199\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> CESSIONE A TERZI](#)

[200\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> DEL MINISTERO DELLA DIFESA](#)

[201\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> DELLA CAPITANERIA DI PORTO](#)

[202\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> DELLA POLIZIA DI STATO](#)

[203\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> DELLA POLIZIA PENITENZIARIA](#)

[204\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> NATURA GIURIDICA](#)

[205\) ALLOGGIO DI SERVIZIO --> SOSPENSIONE AZIONI DI RILASCIO](#)

[206\) ALLOGGIO PER TESTIMONI DI GIUSTIZIA](#)

[207\) ATTO DI SOTTOMISSIONE](#)

[208\) AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO](#)

[209\) AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALLA COSTRUZIONE SUL SUOLO PUBBLICO](#)

[210\) BASE NORMATIVA](#)

[211\) BENI CULTURALI](#)

[212\) CAMPEGGI COMUNALI](#)

213) CANONE

214) CANONE --> ACQUE MINERALI E TERMALI

215) CANONE --> CANONE RICOGNITORIO

216) CANONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA

217) CANONE --> DEMANIO IDRICO --> OPERE PARTICOLARI

218) CANONE --> DEMANIO IDRICO --> POTERI DELLA REGIONE

219) CANONE --> DEMANIO IDRICO --> POTERI DELLO STATO

220) CANONE --> DEMANIO IDRICO --> SOVRACANONE

221) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO

222) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> CANONE AGEVOLATO O RICOGNITORIO

223) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> INCREMENTI TARIFFARI

224) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> IVA

225) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> LEGGE 296/2006

226) CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> OPERE PRIVE DI DESTINAZIONE PRODUTTIVA

227) CANONE --> DETERMINAZIONE PROVVISORIA

228) CANONE --> DIFFERIMENTO

229) CANONE --> ELETTRODOTTI

230) CANONE --> EVOLUZIONE LEGISLATIVA

231) CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> IN GENERALE

232) CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> REGIONI/PROVINCE

233) CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

234) CANONE --> NATURA

235) CANONE --> OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

236) CANONE --> PARAMETRI

237) CANONE --> PRESCRIZIONE

238) CANONE --> PRESUPPOSTI

239) CANONE --> RIDETERMINAZIONE

240) CANONE --> RIPETIZIONE

241) CANONE --> RISCOSSIONE

242) CANONE --> RISORSE GEOTERMICHE

243) CANONE --> SOGGETTI OBBLIGATI

244) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI

245) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI

246) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> IMBOTTIGLIAMENTO

247) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

248) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> RAPPORTI CON D.M. DI RICONOSCIMENTO

249) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

250) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

251) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> TOSCANA

252) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> AMPLIAMENTO

253) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

254) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

255) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> COMPATIBILITÀ CON USI CIVICI

256) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> COMPETENZA

257) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> CONTRIBUTI DOVUTI DAL PRIVATO

258) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DECADENZA

259) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DIRETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

260) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DISMISSIONE GRADUALE

261) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DURATA

262) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ELEZIONE DI DOMICILIO

263) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ESTENSIONE

264) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> INTERFERENZA CON CONCESSIONE PREESISTENTE

265) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> INTERVENTI AMBIENTALI COMPENSATIVI --> REGIONI E PROVINCE --> MARCHE

266) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> MESSA IN SICUREZZA

267) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PARERI OBBLIGATORI

268) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PERMESSO DI RICERCA

269) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA

270) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> DINIEGO

271) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

272) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

273) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

274) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> QUANTITATIVI MINIMI

275) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RECUPERO AMBIENTALE

276) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA

277) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> FRIULI-VENEZIA GIULIA

278) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA

- [279\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> PUGLIA](#)
- [280\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> TOSCANA](#)
- [281\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)
- [282\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RIMESSIONE IN PRISTINO](#)
- [283\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RINNOVO](#)
- [284\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RINNOVO --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO](#)
- [285\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RINNOVO --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA](#)
- [286\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO](#)
- [287\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI](#)
- [288\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA](#)
- [289\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA](#)
- [290\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SOSPENSIONE](#)
- [291\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SOSTANZE ESTRAIBILI](#)
- [292\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SUBENTRO](#)
- [293\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE](#)
- [294\) CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ZONA VINCOLATA](#)
- [295\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO](#)
- [296\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> ACQUISIZIONE DI BENI NON RIMOVIBILI](#)
- [297\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> CESSAZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELLA PA](#)
- [298\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA](#)
- [299\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> DECADENZA](#)
- [300\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO](#)
- [301\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> INADEMPIMENTO](#)
- [302\) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PERMANENZA OLTRE IL TERMINE](#)

303) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PROROGA

304) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECESSO

305) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECUPERO DEL BENE

306) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

307) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO

308) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> AFFIDAMENTO DEL PRIVATO

309) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> COMPETENZA

310) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DINIEGO

311) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIRITTO DI INSISTENZA

312) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIVIETO

313) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> FORME SEMPLIFICATE

314) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

315) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> PRASSI

316) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> RINNOVO TACITO

317) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> SILENZIO

318) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SCADENZA

319) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO

320) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> TIPICITÀ DELLE CAUSE ESTINTIVE

321) CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> TRASFORMAZIONE IN LOCAZIONE

322) CESSIONE A TERZI

323) CONCESSIONE CIMITERIALE

324) CONCESSIONE CIMITERIALE --> ALIENAZIONE, INAMMISSIBILITÀ

325) CONCESSIONE CIMITERIALE --> CRITERI DI ASSEGNAZIONE

326) CONCESSIONE CIMITERIALE --> DECADENZA

327) CONCESSIONE CIMITERIALE --> DIRITTO AL SEPOLCRETO

328) CONCESSIONE CIMITERIALE --> DURATA

329) CONCESSIONE CIMITERIALE --> IUS SEPULCHRI

330) CONCESSIONE CIMITERIALE --> LAPIDE

331) CONCESSIONE CIMITERIALE --> NATURA

332) CONCESSIONE CIMITERIALE --> PERMUTA

333) CONCESSIONE CIMITERIALE --> REGOLAMENTO COMUNALE

334) CONCESSIONE CIMITERIALE --> REVOCA

335) CONCESSIONE CIMITERIALE --> SOPRAVVENIENZE NORMATIVE

336) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

337) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACCORDI SOSTITUTIVI

338) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO

339) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> DECADENZA

340) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> ESTERNALIZZAZIONE

341) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PROROGA

342) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PROROGA --> DECRETO 194/2009 MILLEPROROGHE

343) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

344) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO

345) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SCADENZA

346) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SCADENZA -> OPERE NON AMOVIBILI

347) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO

348) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO --> INTER VIVOS

349) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO --> MORTIS CAUSA

350) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> DIRITTI ISTRUTTORI

351) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

352) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO --> DANNI AL BENE PUBBLICO

353) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO --> OSTACOLO ALLA LIBERA FRUIZIONE

354) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INVIM

355) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> LIMITI DI DURATA

356) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA

357) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CESSAZIONE DELLE OPERE

358) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> LAVORI DI RIPORTO

359) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> LESIONI ALL'IMMOBILE

360) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

361) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE AMOVIBILI

362) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE NON AMOVIBILI

363) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PONTILI

364) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

365) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> AFFIDAMENTO IN HOUSE

366) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> AREA SEQUESTRATA

367) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> COMPETENZA

368) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CONCORSO DI DOMANDE

369) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DETERMINAZIONE DEL CANONE

370) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DIVIETO DI NUOVE CONCESSIONI

371) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ESTENSIONE DELL'AREA

372) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NORMATIVA SOPRAVVENUTA

373) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> PRESUPPOSTI E PARERI

374) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

375) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RIGETTO

376) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI

377) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RISERVATEZZA PROPRIETARI PROSPICIENTI

378) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

379) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> SPESE DI ISTRUTTORIA

380) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE

- [381\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO](#)
- [382\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> CALABRIA](#)
- [383\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> FRIULI VENEZIA GIULIA](#)
- [384\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO](#)
- [385\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA](#)
- [386\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> MARCHE](#)
- [387\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA](#)
- [388\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA](#)
- [389\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA](#)
- [390\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> VENETO](#)
- [391\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RESPONSABILITÀ CIVILE](#)
- [392\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE](#)
- [393\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE](#)
- [394\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> ACQUICOLTURA](#)
- [395\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> BACINI DI CARENAGGIO](#)
- [396\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> CANTIERISTICA](#)
- [397\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> CONCESSIONE STAGIONALE](#)
- [398\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> CONCESSIONE TURISTICO-
RICREATIVA](#)
- [399\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> DISCOTECHE BALNEARI](#)
- [400\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI](#)
- [401\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --
> CONCESSIONARIO](#)
- [402\) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --
> PROVA MOTORI](#)

403) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> REGOLAMENTO D'USO

404) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PUNTI DI ORMEGGIO

405) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> SERVIZI E OPERAZIONI PORTUALI

406) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

407) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TRASLAZIONE DELLA CONCESSIONE

408) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TRIBUTI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTI PORTUALI

409) CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TRIBUTI E CONTRIBUTI --> ICI

410) CONCESSIONE DI COSTRUZIONE/OPERA

411) CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO

412) CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO --> ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

413) CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO --> ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO --> CONTRIBUTO

414) CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO --> COMPETENZA

415) CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO --> PERTINENZE --> PRELAZIONE

416) CONCESSIONE DI DEMANIO LACUALE --> BASE NORMATIVA

417) CONCESSIONE DI DEMANIO LACUALE --> OPERE DEL CONCESSIONARIO

418) CONCESSIONE DI DEMANIO LACUALE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

419) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE

420) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> CANONE

421) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> COMPETENZA

422) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> DISCIPLINARE

423) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> ORDINE DI RILASCIO

424) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> PRESUPPOSTI

425) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> PROCEDURA

426) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> PROCEDURE ALTERNATIVE

427) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> PROROGA EX LEGE

428) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> RINNOVO

429) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> SUBENTRO

430) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> TEMPORANEITÀ

431) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> VARIANTE SOSTANZIALE

432) CONCESSIONE DI PASCOLO

433) CONCESSIONE DI PESCA

434) CONCESSIONE DI POSTEGGIO

435) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AMPLIAMENTO

436) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE A VERDE

437) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DELLA P.A. --> NATURA DEL NEGOZIO

438) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> BASE NORMATIVA

439) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CATEGORIE MERCEOLOGICHE

440) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CAUZIONE

441) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> COMMERCIO ITINERANTE

442) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DECADENZA

443) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DIFFIDA A PROSEGUIRE

444) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DURATA

445) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MERCATO COMUNALE

446) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

447) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> RAPPORTO CON AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

448) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> ABRUZZO

449) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA

450) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LIGURIA

451) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA

452) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> PIEMONTE

453) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO

454) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA

455) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> ASSEGNAZIONE NUOVA AREA

456) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> MANCATO INIZIO DELL'ATTIVITÀ

457) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE

458) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SILENZIO-ASSENSO

459) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUBINGRESSO

460) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUCCESSIONE TRA ENTI CONCEDENTI

461) CONCESSIONE DI SERVIZI

462) CONCESSIONE DI TERRENI MILITARI

463) CONCESSIONE DI TERRENO AGRICOLO

464) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA

465) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> DISATTIVAZIONE IMPIANTO

466) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> IMPIANTI RAI WAY

467) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> NATURA NON RICETTIZIA

468) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE

469) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> COMPETENZA

470) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> MOTIVAZIONE

471) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> PREMINENZA IMPIANTI RAI

472) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> PRESUPPOSTI

473) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> POTERI DELLA PA

474) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> REGOLARIZZAZIONE

475) CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> TRASFERIMENTO

476) CONDIZIONE

477) CONGLOBAMENTO DI AREE

478) CONTRIBUTI AL CONCESSIONARIO

479) CONVENZIONE

480) COSTRUZIONE DI STRADE

481) COSTRUZIONI REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO

482) D.I.A., INAPPLICABILITÀ

483) DISTRIBUTORI AUTOMATICI

484) EFFETTI

485) ESTRAZIONE DI IDROCARBURI --> ALIQUOTA DA VERSARE ALLO STATO --> ESENZIONE DPR 218/1978

486) FARMACIA COMUNALE

487) FORMA

488) IMPIANTI CIRCENSI E MOSTRE FAUNISTICHE

489) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

490) IMPIANTI PUBBLICITARI

491) IMPIANTI PUBBLICITARI --> ABUSI PUBBLICITARI

492) IMPIANTI PUBBLICITARI --> AREE VINCOLATE

493) IMPIANTI PUBBLICITARI --> DINIEGO

494) IMPIANTI PUBBLICITARI --> EVIDENZA PUBBLICA

495) IMPIANTI PUBBLICITARI --> INAPPLICABILITÀ D.I.A.

496) IMPIANTI PUBBLICITARI --> INAPPLICABILITÀ SILENZIO ASSENSO

497) IMPIANTI PUBBLICITARI --> ISCRIZIONE ALL'ALBO

498) IMPIANTI PUBBLICITARI --> LIMITI DI SUPERFICIE

499) IMPIANTI PUBBLICITARI --> NATURA

500) IMPIANTI PUBBLICITARI --> PROROGA TACITA

501) IMPIANTI PUBBLICITARI --> REGOLAMENTO COMUNALE

502) IMPIANTI PUBBLICITARI --> REVOCA/RIMOZIONE

503) IMPIANTI PUBBLICITARI --> RINNOVO

504) IMPIANTI PUBBLICITARI --> SOSPENSIONE

505) IMPIANTI PUBBLICITARI --> STAZIONI FERROVIARIE

506) IMPIANTI PUBBLICITARI --> TARIFFA

507) IMPIANTI PUBBLICITARI --> TITOLI NECESSARI - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

508) IMPIANTI SPORTIVI

509) INFORMATIVA ANTIMAFIA

510) LOCALI BAR DI OSPEDALE

511) LOCAZIONE

512) MODALITÀ DI ESERCIZIO

513) MODIFICA UNILATERALE

514) NATURA

515) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

516) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> ARTISTI DI STRADA

517) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CASISTICA

518) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CAVI PER IL TRASPORTO DI ENERGIA

519) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CONFLITTO TRA PIÙ RICHIEDENTI

520) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DECADENZA

521) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DIVIETO DI SOSTA

522) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DURATA

523) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> ESERCIZI DI VICINATO

524) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

525) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE PEDONALE

526) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> LIMITI ACUSTICI

527) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> LIMITI LUMINOSI

528) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE DI FATTO

529) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

530) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PRESUPPOSTI

531) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

532) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PROVVEDIMENTO

533) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

534) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

535) ONERI MANUTENTIVI

536) PERSONE GIURIDICHE

537) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

538) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> AMPLIAMENTO DI CONCESSIONE PREESISTENTE

539) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI

540) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> NULLA OSTA DELL'ENTE PARCO

541) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE DEL COMUNE

542) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE DELL'AUTORITÀ PAESAGGISTICA

543) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE GENIO CIVILE

544) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> STUDI DI FATTIBILITÀ

545) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> AVVALIMENTO, INAMMISSIBILITÀ

546) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> BASE NORMATIVA

547) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CAUZIONE

548) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CLAUSOLA SOCIALE

549) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CRITERI DI AFFIDAMENTO

550) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DINIEGO

551) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DIVIETO DI MUTAMENTO SOGGETTIVO

552) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> LEGITTIMO AFFIDAMENTO

553) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> LIMITAZIONE QUANTITATIVA

554) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> LIMITAZIONE TEMPORALE

555) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

556) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> PREESISTENZA DI STRUTTURE

557) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> PROPOSTA

558) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

559) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RESIDENZA E DOMICILIO

560) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RINUNCIA

561) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ROGITO DEL CONTRATTO

562) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> SILENZIO

563) QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

564) RAPPORTO CON AUTORIZZAZIONE DOGANALE

565) RAPPORTO CON IL TITOLO EDILIZIO

566) RAPPORTO CON LA PROGETTAZIONE

567) REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

568) REGIONI/PROVINCE --> CALABRIA

569) REGIONI/PROVINCE --> EMILIA-ROMAGNA

570) REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

571) REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

572) REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

573) REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

574) REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

575) RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

576) SILENZIO, NATURA

577) SPAZI NEGLI AEROPORTI

578) SUBCONCESSIONE

579) SUCCESSIONE TRA ENTI CONCEDENTI

580) SUPERFICIE

581) TRATTURI

582) ZONE DI CACCIA --> REGIONI E PROVINCE --> FRIULI-VENEZIA GIULIA

583) ZONE DI CACCIA --> REGIONI E PROVINCE --> SARDEGNA

291) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

292) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

293) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE

294) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

295) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

311) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DEMANIALE

312) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO

313) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

314) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

315) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> CONCESSIONE-CONTRATTO

607) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ILLEGITTIMO DINIEGO OCC. SUOLO PUBBLICO

617) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA MANCATO RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE

628) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDATA RESTITUZIONE BENE DEMANIALE

634) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE

635) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE

757) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

759) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO --> RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI

769) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA --> CONCESSIONE DEMANIALE

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°192 DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.1695 del 19/10/2012 - Relatore: Enrico d'Arpe - Presidente: Enrico d'Arpe

Sintesi: Solo l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto.

Sintesi: Il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa.

Estratto: «Osserva il Collegio che, in effetti, considerato che l'Associazione ricorrente occupa un immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Gallipoli a titolo (sia pure precario) di locazione e che aspira ad occupare (allo stesso titolo) un altro immobile pure rientrante nel patrimonio disponibile comunale (dovendo trattarsi, ex art. 32 della Legge n° 383/2000, di "beni immobili non utilizzati per fini istituzionali"), la posizione giuridica azionata non ha certo la consistenza dell'interesse legittimo, vertendosi, invece, in tema di diritti soggettivi perfetti. Pertanto, non sussistendo nella presente vicenda una fattispecie di giurisdizione esclusiva (come sarebbe laddove il rapporto in questione fosse qualificabile come concessorio), la controversia appartiene alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Al riguardo, il Tribunale, rammentato che ai sensi dell'art. 32 primo comma della Legge 7 Dicembre 2000 n° 383 "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali", ritiene di poter richiamare le conclusioni, assolutamente condivisibili, rassegnate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle fondamentali sentenze 27 Maggio 2009 n° 12251 e 28 Giugno 2006 n° 14865. Con tali pronunce la Suprema Corte ha, infatti, statuito che "...Costituisce principio pacifico e risalente nella giurisprudenza di legittimità che solo l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 (ora art. 133 primo comma lett. b c.p.a.) quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi [.....]. Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato o dei Comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro

corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario [.....]. Al riguardo deve, infatti, ribadire che, onde un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio". D'altra parte, è noto che un bene immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune può essere assegnato in godimento a terzi (quale che sia la terminologia adoperata in proposito nei regolamentari comunali) solo attraverso negozi di diritto privato, e non già tramite un provvedimento amministrativo di concessione, posto che l'utilizzazione dello strumento concessorio per all'attribuzione in godimento a soggetti terzi di un bene patrimoniale disponibile non è conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico (cfr: Consiglio di Stato, IV Sezione, 8 Giugno 2009 n° 3507; Corte dei Conti, Sez. Sardegna, 7 Marzo 2008 n° 4), sicché (a ben vedere) l'istanza di assegnazione di nuovi locali comunali presentata, in data 17 Aprile 2012, dalla ricorrente Associazione di promozione sociale non è idonea ad attivare un procedimento amministrativo e/o a sollecitare l'esercizio delle potestà pubblicistiche del Comune di Gallipoli. È appena il caso, poi, di segnalare che nel procedimento speciale di impugnazione del silenzio rifiuto, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., il G.A. esercita i poteri della giurisdizione generale di legittimità, e che i limiti della giurisdizione amministrativa non possono essere superati con il ricorso surrettizio al rito speciale del silenzio rifiuto.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.13468 del 27/07/2012 - Relatore: Michele D'Alonzo - Presidente: Marco Pivetti

Sintesi: La legittimità di una occupazione di suolo pubblico (ove rilevante ai fini impositivi) discende sempre e solo dal fatto oggettivo dell'avvenuto anteriore rilascio del corrispondente "provvedimento concessorio", mai dalla situazione soggettiva del concessionario-contribuente.

Estratto: «C. Il secondo motivo, infine, è privo di qualsivoglia rilevanza in quanto, disponendo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 1 che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province", la mancata conoscenza ("ignorato dal contribuente"; "reso noto ... con l'atto di appello") dell'esistenza di un "provvedimento concessorio (occupazione di una certa superficie)" - unica circostanza addotta a fondamento della doglianza - non è idonea a produrre nessun effetto favorevole per il contribuente perché la legittimità di una occupazione di suolo pubblico (ove rilevante ai fini impositivi) discende sempre e solo dal fatto oggettivo dell'avvenuto anteriore rilascio del corrispondente "provvedimento concessorio", mai dalla situazione soggettiva del concessionario-contribuente.»

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE I CIVILE del 14/06/2012 - Relatore: Eugenia Di Falco -
Presidente: Luigi Grimaldi - Parti: L'Avvenire c. Comune di Carmignano

Sintesi: L'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa.

Estratto: «Avverso la seconda proposizione - e cioè che il patrimonio indisponibile dell'ente locale possa essere affidato a terzi solo mediante concessione - l'impugnante principale ha opposto, invece, la possibilità, già prevista dalla L.R.T. 216/1991, che i beni del patrimonio indisponibile possano essere messi a disposizione di enti pubblici e privati per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico, mediante atti di concessione o apposite convenzioni, come sarebbe avvenuto di fatto nella fattispecie in esame. Questo argomento, a giudizio della Corte, non ha pregio. Insegna la Suprema Corte che l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile alla figura della concessione - contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa (cfr. per tutte Cass. SS.UU. 26.6.2003 n. 10157). La circostanza, quindi, che la legge menzioni la facoltà degli enti pubblici di mettere a disposizione dei soggetti pubblici e privati i beni del suo patrimonio indisponibile per lo svolgimento di specifiche attività di interesse pubblico mediante convenzioni non contraddice al principio sopra richiamato, giacché tali convenzioni, allorché, come nel caso che ci occupa, coinvolgono beni del patrimonio indisponibile e servizi di pubblico interesse, integrano gli estremi sostanziali del provvedimento amministrativo così che le relative controversie restano assoggettate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, per l'effetto, non sono compromettibili in arbitrato. Non ha pregio, a giudizio della Corte, l'argomento svolto dall'impugnante secondo cui all'epoca della convenzione poiché il bene non era stato ancora utilizzato a fini pubblicistici non si sarebbe reso necessario ai fini dell'affidamento al privato lo strumento concessorio; proprio la sentenza citata dall'impugnante chiarisce bene che ai fini della individuazione della natura delle pretese in contestazione e del riparto di giurisdizione tra A.G.O. e Giudice Amministrativo non rileva il nomen juris ma la concreta destinazione dei beni a pubblico servizio; chiarisce infatti la Suprema Corte che "affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio,

per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cfr. Cass. SS.UU. 28.6.2006 n. 14865). Orbene, non è chi non veda come i principi sopra riportati rafforzino, piuttosto, la tesi posta dal Collegio Arbitrale a fondamento dell'impugnata decisione e che questa Corte ritiene meritevole di adesione; quello all'esame del giudice di legittimità, infatti, era un caso in cui il bene pubblico era stato concesso a terzi in godimento puramente e semplicemente, dietro pagamento di un corrispettivo; perciò, era stato ritenuto che al di là del nomen iuris dato dalle parti al contratto di godimento - concessione contratto- ricorreva lo schema privatistica del contratto di locazione, con conseguente attrazione della controversia nella cognizione del giudice ordinario. Differente, da quella sopra esaminata dalla Cassazione si appalesa, invece, la fattispecie in esame in cui il bene pubblico in contestazione è stato fatto oggetto di una promessa di cessione in comodato gratuito al privato non perché vi svolgesse una attività privatistica nel suo esclusivo interesse ma perché vi esercitasse una servizio di pubblica assistenza. Da quanto sino ora detto discende, logicamente, la correttezza anche della terza proposizione posta a fondamento del lodo, ossia l'affievolimento della posizione del contraente privato ad interesse legittimo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2041 del 05/04/2012 - Relatore: Roberta Vigotti - Presidente: Italo Volpe

Sintesi: Non è consentito alla pubblica amministrazione determinarsi, in merito all'utilizzazione del pubblico demanio, per facta concludentia.

Estratto: «La concessione della quale si tratta è stata rilasciata al ricorrente in data 7 aprile 1986, con decorrenza biennale dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1987: alla data in cui è intervenuto il provvedimento impugnato in primo grado essa era, quindi, scaduta da lungo tempo. Di tale scadenza l'Amministrazione non ha fatto che prendere atto, anche perché, come ha rilevato il primo giudice, l'art. 5 del relativo disciplinare specificava che, al termine della validità della concessione, questa sarebbe cessata di pieno diritto, "senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora o senza che dal concessionario possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della concessione". Da tale considerazione discende l'infondatezza del ricorso di primo grado, rilevata dal Tar con la sentenza impugnata, a contestare la quale non valgono le censure sollevate con l'appello: - non l'enfaticizzazione della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la Regione Veneto, dalla quale si evince la doverosa intenzione dell'Amministrazione di riscuotere il canone (rimasta senza esito per gli anni dal 1991 al 1999), a fronte dell'occupazione dell'area demaniale, senza che da ciò possa desumersi l'intenzione di prorogare la durata della concessione, ovvero di considerarla implicitamente prorogata; - non la circostanza che nelle note della Regione venisse fatto riferimento all'utilizzo dell'area in concessione e venisse

minacciata la decadenza della stessa, posto che tale imprecisione terminologica non può sostituire un formale provvedimento di proroga che, invece, avrebbe dovuto essere esplicito e motivato (e costituire l'esito di un apposito procedimento), non essendo consentito alla pubblica amministrazione determinarsi, in merito all'utilizzazione del pubblico demanio, per facta concludentia;»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.255 del 14/03/2012 - Relatore: Anna Corrado - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: La costituzione di diritti reali su beni demaniali può avvenire soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, e fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato, pur se abbia, in ipotesi, presentato domanda di concessione alla competente autorità, non può comunque vantare alcun titolo legittimo alla fruizione, con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini, di un qualsiasi bene demaniale.

Estratto: «Quanto al merito della aversata ingiunzione, va preliminarmente ricordato che la concessione demaniale è un atto discrezionale, il cui rilascio è rimesso all'apprezzamento da parte dell'Amministrazione circa l'interesse pubblico all'uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale e, in quanto tale, è atto a contenuto costitutivo di un potere o situazione giuridica prima non esistente nella sfera giuridica del privato (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 1 marzo 2011 , n. 519). La costituzione di diritti reali su beni demaniali, quindi, può avvenire soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, e fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato, pur se abbia, in ipotesi, presentato domanda di concessione alla competente autorità, non può comunque vantare alcun titolo legittimo alla fruizione, con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini, di un qualsiasi bene demaniale (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 27 ottobre 2010 , n. 3829).Relativamente alla controversia all'attenzione di questo Collegio occorre rilevare che il ricorrente vanta, quale unico titolo legittimante la detenzione del bene demaniale in questione (trattasi, in particolare, di un manufatto demaniale marittimo della superficie di mq. 74), la ricordata concessione n. 44 del 1999, la cui validità è tuttavia cessata il 31 dicembre 2002, giusta quanto nella stessa espressamente previsto. E, dunque, fin dal primo gennaio 2003 il bene demaniale in questione risulta occupato sine titulo. E l'illegittima detenzione non è esclusa dal pagamento degli ordini di introito che non hanno evidentemente l'idoneità a sostanziare un formale atto di rinnovo del titolo concessorio. Del resto, la stessa circostanza per cui il ricorrente ha avanzato istanza di sanatoria è conferma della detenzione sine titulo del bene di che trattasi.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.147 del 06/02/2012 - Relatore: Anna Maria Verlengia - Presidente: Massimo Luciano Calveri

Sintesi: Laddove l'istanza di concessione demaniale sia stata espressamente rinunciata da chi si presentava come soggetto legittimato, per avere presentato l'istanza originaria e pagato il deposito cauzionale, non sussiste

alcun obbligo per la P.A. di provvedere su tale domanda, anche qualora il rappresentante non abbia agito conformemente alle istruzioni del dominus.

Estratto: «Dalla documentazione presente in atti si rinvencono ben due rinunce espresse del sig. R. alla richiesta di concessione demaniale, tutte nella sua qualità di rappresentante degli odierni ricorrenti. Dal momento che la richiesta iniziale del 1993 era anch'essa sottoscritta dal sig. R. in tale qualità, al pari dei due atti di rinuncia, del 1997 e del 1998, il Collegio non ravvisa alcuno dei vizi allegati negli atti posti in essere dall'amministrazione. Non si configura né un vizio di motivazione, né di istruttoria, nel rilascio di una concessione ad un soggetto terzo, laddove la richiesta di concessione del terreno demaniale dei ricorrenti era stata ritirata da chi si presentava come soggetto legittimato, per avere presentato l'istanza originaria e pagato il deposito cauzionale. Nell'ipotesi in cui i ricorrenti ritengano che il loro rappresentante abbia agito in modo non conforme alle loro istruzioni, di questo non può certo imputarsi l'amministrazione, la quale, alla luce di quanto evidenziato, non aveva ragioni per dubitare della fedeltà del rappresentante. Il danno lamentato dai ricorrenti non trova, quindi, la propria causa nella condotta dell'Amministrazione, quanto piuttosto in quella del loro rappresentante, dal momento che appare evidente che il mancato rilascio della concessione demaniale a favore dei ricorrenti sia da addebitare alla rinuncia fatta da quest'ultimo in nome e per conto dei ricorrenti.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.185 del 13/01/2012 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Il rapporto di godimento di beni non appartenenti al patrimonio disponibile va qualificato come concessione amministrativa d'uso, caratterizzato da supremazia della P.A..

Estratto: «- che il rapporto di godimento dell'immobile in questione, avendo ad oggetto beni non appartenenti al patrimonio disponibile, sulla base della documentazione versata in giudizio, vada qualificato quale concessione amministrativa d'uso, caratterizzato da supremazia della PA (Cassazione Sez. Unite 5 febbraio 2008, n.2653, Consiglio di Stato sez V 11 gennaio 2006, n.29) nonché dalla completa irrilevanza dell'eventuale proroga tacita per facta concludentia, non potendosi mai desumere per implicito la volontà dell'Amministrazione, anche in ipotesi riconducibili a rapporti privatistici di locazione (giurisprudenza pacifica, ex multis Consiglio di Stato sez V 22 novembre 2005 n.6489, Cassazione sez III 8 gennaio 2005 n.258, id. 15 dicembre 2000 n.15862);»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.24090 del 17/11/2011 - Relatore: Paolo D'Amico - Presidente: Mario Rosario Morelli

Sintesi: La disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del

bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa.

Estratto: «Il primo motivo verte sulla "Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed ancora degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - Omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la condanna al risarcimento del danno richiesto dal fallimento sebbene gli stessi avessero rilevato come il fallimento C.C. s.r.l. non vantando alcun diritto di proprietà sull'area demaniale né risultando titolare di alcun diritto di concessione risultasse privo di titolo che lo legittimi alla formulazione di qualsiasi richiesta. Il motivo è infondato. La disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa. Il concessionario, invece, se autorizzato dall'amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, sia mediante locazione che mediante subconcessione. Qualsiasi contraente è legittimato a far valere nei confronti delle altre parti del contratto i vizi o l'inefficacia di quest'ultimo, anche se con il contraente ha disposto di un diritto di cui non era titolare. Il fallimento della s.r.l. C.C., non deve dimostrare di essere titolare del diritto di ormeggio per esercitare l'azione di rilascio del posto barca e per richiedere il risarcimento del danno subito a causa della indisponibilità di tale diritto. Dette azioni trovano infatti fondamento nel contratto di alienazione del diritto e non nella titolarità dello stesso.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.567 del 29/04/2011 - Relatore: Alessio Falferi -
Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Ai fini della titolarità della concessione demaniale e del rapporto con l'Amministrazione concedente, non assumono alcun rilievo eventuali accordi stipulati tra soggetti privati, che, a prescindere dall'esatta valutazione del contenuto e degli effetti, se possono avere un rilievo nei rapporti di carattere privatistico tra chi li ha stipulati, non incidono nel rapporto con l'Amministrazione concedente, che rimane disciplinato unicamente dai provvedimenti di concessione.

Estratto: «La ricorrente, pur formulando distinti motivi di ricorso e distinguendo il rigetto della voltura da quello del rinnovo della concessione, essenzialmente, censura il provvedimento impugnato sotto due profili: da un lato si denunciano, infatti, violazioni di carattere formale, dall'altro, denunciando un travisamento dei fatti, si censura il provvedimento impugnato in quanto l'Amministrazione Comunale non avrebbe considerato che il subentro nella concessione demaniale di G. era stato concesso dal curatore fallimentare a condizione che la detta concessione fosse restituita al futuro acquirente del complesso turistico alberghiero. Tale condizione emergerebbe da tutti gli elementi ricordati

in precedenza. Il rinnovo concesso a G., inoltre, da un lato, sarebbe stato assunto in violazione dell'art. 37 cod. nav., il quale dispone che, nel caso di concorso di più domande, si debba preferire il richiedente che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione; dall'altro, violerebbe l'art. 9, comma 3, del P.I.R., che richiede la presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine di 90 prima della scadenza della concessione, e l'art. 14, comma 2, del P.I.R., secondo il quale le richieste già inoltrate e non esaminate, mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre istanze. Entrambi i profili di illegittimità evidenziati sono infondati. Giova ricordare brevemente i passaggi fondamentali della vicenda in esame. Con istanza di data 19.3.1998, la società G. srl chiedeva alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia il rinnovo con sub ingresso della concessione n. 128/93, rilasciata alla società Q. srl, per una superficie di mq. 4130, relativamente alla zona demaniale marittima in località Piano della Donna nel Comune di Belvedere Marittimo. Con nota del 27.3.1998, la società Q. srl in fallimento, tramite il curatore fallimentare prof. S.S., premessa la titolarità della concessione n. 128/1993, chiedeva alla Capitaneria di Porto "di rinunciare alla suesposta licenza a favore della società G. srl nella persona dell'Amministratore Unico dr. L.A., quale affittuaria del complesso turistico Hotel V.P.M." . Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, quindi, in tale ultima richiesta il curatore fallimentare prof. S. non pone alcuna condizione in ordine alla rinuncia della concessione in oggetto in favore della società G. srl. Parimenti è a dirsi per quanto riguarda sia l'autorizzazione al sub ingresso n. 8/1998 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, sia la successiva concessione n. 2/1999, anch'essa rilasciata dalla medesima Capitaneria, nelle quali non si fa alcuna menzione al fatto che la beneficiaria G. avrebbe dovuto consentire, al momento della vendita del complesso, la voltura della concessione al terzo acquirente: di tale condizione, invero, non vi è traccia nei citati atti. Pertanto, è indubbio che la G. srl è divenuta, a tutti gli effetti, titolare della concessione demaniale n. 2/1999, relativa alla posa di sdraio ed ombrelloni, su una superficie di mq. 4.130 in località Piano della Donna. Con successiva istanza presentata in data 23.6.2003, la ditta G. chiedeva alla Regione Calabria – nel frattempo divenuta soggetto competente in materia- il rinnovo della concessione n. 2/1999, rinnovo concesso dalla Regione con provvedimento n. 304/05, fino alla data del 31.12.2009. Anche il tenore letterale di tale provvedimento consente di escludere l'apposizione della condizione invocata dalla ricorrente e relativa all'obbligo di voltura della concessione in capo all'acquirente del complesso alberghiero. Dall'esame dei citati provvedimenti, pertanto, deve concludersi che il rapporto instaurato tra G. srl ed Amministrazione competente al rilascio della concessione demaniale in oggetto, non contempla (né contemplava) alcuna condizione –né essa poteva obiettivamente desumersi dalla richiesta di rinuncia a favore di G. srl da parte del curatore fallimentare S. – in ordine al successivo onere di voltura della concessione stessa in favore del terzo acquirente del complesso alberghiero a seguito della conclusione delle procedure fallimentari. Come noto, per essere efficace, la condizione deve essere espressa e risultare dell'atto sul quale la stessa è apposta, requisiti questi del tutto assenti nel caso in esame. Ai fini della titolarità della concessione demaniale e del rapporto con l'Amministrazione concedente, nessuno rilievo assumono eventuali accordi intercorsi tra la ricorrente P. srl e la società G., ovvero eventuali impegni da quest'ultima assunti, i quali, a prescindere dall'esatta valutazione del contenuto e degli effetti, se possono avere un rilievo nei rapporti di carattere privatistico tra i due soggetti, non incidono nel rapporto con l'Amministrazione concedente, che rimane disciplinato unicamente dai provvedimenti di concessione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.602 del 01/02/2011 - Relatore: Guglielmo Passarelli di Napoli - Presidente: Michelangelo Maria Liguori

Sintesi: La P.A. ben può gestire da sé i beni demaniali, senza affidarli a privati poiché non vi è alcun obbligo di affidare i beni pubblici in concessione.

Estratto: «Quanto al ricorso introduttivo, esso è in parte infondato ed in parte improcedibile. È infondato nella parte in cui si impugna il provvedimento n° 123 del 26 giugno 2009, con cui il Comune di Massa Lubrense ha disposto a favore di sé stesso la concessione demaniale marittima dell'intero arenile prospiciente la frazione di Puolo: l'Amministrazione, infatti, ben può gestire da sé i beni demaniali, senza affidarli a privati. Come più volte ritenuto dalla giurisprudenza, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di affidare i beni pubblici in concessione ai privati.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.26482 del 30/12/2010 - Relatore: Raffaele Botta - Presidente: Fernando Lupi

Sintesi: La natura demaniale del bene non esclude non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti.

Estratto: «Il ricorso non è fondato. La sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi affermati più volte da questa Corte secondo cui: "il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell'ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione. L'atto con cui tale diritto venga alienato è pertanto assoggettabile ad INVIM, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, comma 1, non potendosi escludere l'applicazione di tale disposizione in relazione alla natura demaniale del bene, la quale non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti" (Cass. nn. 1718 del 2007; 13211 del 2008).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: L'eventuale godimento di un bene demaniale da parte di un privato può avvenire soltanto in forza di una concessione, restando escluso il ricorso a negozi di diritto privato.

Estratto: «CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, risulta destituita di ogni fondamento la censura incentrata sul fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato senza considerare che da circa vent'anni il ricorrente svolge sull'area di cui trattasi (concessa in uso al C.B. Club) l'attività di gestione di un chiosco in forza di un contratto di comodato stipulato con il presidente del C.B. Club. Infatti: - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Corte Conti Reg. Sardegna, Sez. Contr., 7 marzo 2008 n. 4; Cass. Civ., Sez. III, 26 aprile 2000, n. 5346; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 13 maggio 2000, n. 150) l'eventuale godimento di un bene demaniale da parte di un privato può avvenire soltanto in forza di una concessione, restando escluso il ricorso a negozi di diritto privato. Tuttavia, secondo la giurisprudenza Cass. Civ., Sez. III, n. 5346/2000), il concessionario, se autorizzato dall'amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, sia mediante sub-concessione, sia mediante negozi di diritto privato. Del resto l'astratta compatibilità tra la natura pubblica del bene e locazione si desume dalle disposizioni di cui agli articoli 35, ultima parte, e 41 della legge n. 392/1978, che, per le locazioni aventi ad oggetto immobili complementari od interni a beni demaniali - quali, tra gli altri, i porti, (art. 822 c.c.) - escludono l'indennità per la perdita dell'avviamento ed il diritto di prelazione e riscatto, e dunque, a contrario, consentono tale strumento negoziale pur con tali limitazioni; - poste tali premesse nessuna rilevanza può assumere il contratto di comodato prodotto in giudizio dal ricorrente in quanto egli non ha provato che il comodato sia stato autorizzato dall'Amministrazione comunale e, quindi, il predetto contratto non è opponibile all'Amministrazione che intenda rientrare in possesso dell'area;»

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE I CIVILE del 04/05/2010 - Relatore: Serena Baccolini - Presidente: Serena Baccolini - Parti: Telecom Italia s.p.a. c. Regione Lombardia

Sintesi: L'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale sia la terminologia adottata dalla convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione - contratto.

Estratto: «- la previsione di canoni di concessione per il demanio idrico è, quindi, data da una legge statale che conferisce alle Regioni non solo le funzioni inerenti alla gestione dello stesso ma anche i compiti amministrativi di determinazione e di introito dei canoni ed in questo quadro di decentramento amministrativo la Regione Lombardia svolge le funzioni relative alle concessioni di pertinenza idraulica e di aree fluviali proprio con le leggi regionali ora richiamate mentre le delibere della giunta regionale (DGR 25.1.2002 n. 7868, mod. dalla DGR 1.8.2003 n. 13950 e dalla DGR 31.10.2007 n. 5774), indicate nell'ingiunzione opposta, riguardano la determinazione delle tariffe;- le disposizioni del D. L.vo 259/03 non hanno

modificato tale quadro normativo quanto al regime impositivo della prestazione patrimoniale previsto per l'occupazione del demanio idrico poiché l'art. 88, comma 10°, del Codice delle Comunicazioni prevede che nessuna altra indennità sia dovuta in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica, fatte "salve le disposizioni di cui all'articolo 93", mentre il 1° comma di tale ultimo articolo prevede il divieto "imporre, per l'impianto di 86 D. Lvo n. 112/98 la Regione Lombardia ha previsto con la Legge Regionale n. 26/03 (art. 52), e che ha sostituito l'abrogato art 3 co. 108 lett c) L.R. 1/00, che "La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (...) determina i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse ed in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati";- la previsione di canoni di concessione per il demanio idrico è, quindi, data da una legge statale che conferisce alle Regioni non solo le funzioni inerenti alla gestione dello stesso ma anche i compiti amministrativi di determinazione e di introito dei canoni ed in questo quadro di decentramento amministrativo la Regione Lombardia svolge le funzioni relative alle concessioni di pertinenza idraulica e di aree fluviali proprio con le leggi regionali ora richiamate mentre le delibere della giunta regionale (DGR 25.1.2002 n. 7868, mod. dalla DGR 1.8.2003 n. 13950 e dalla DGR 31.10.2007 n. 5774), indicate nell'ingiunzione opposta, riguardano la determinazione delle tariffe;- le disposizioni del D. Lvo 259/03 non hanno modificato tale quadro normativo quanto al regime impositivo della prestazione patrimoniale previsto per l'occupazione del demanio idrico poiché l'art. 88, comma 10°, del Codice delle Comunicazioni prevede che nessuna altra indennità sia dovuta in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica, fatte "salve le disposizioni di cui all'articolo 93", mentre il 1° comma di tale ultimo articolo prevede il divieto "imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni" salvo la loro previsione in specifiche disposizioni di legge;- il tenore letterale delle norme ora esaminate esclude l'abrogazione delle disposizioni legislative esistenti relativamente agli oneri per l'occupazione di suolo pubblico e da una loro lettura sistematica è possibile affermare che il legislatore non ha inteso richiamare esclusivamente i diversi oneri civici che, sulla base dell'art. 4 della l. n. 249/97, i Comuni avrebbero potuto richiedere;- tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che l'art. 93 II comma del D. Lgvo n. 259/03 prevede che "Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.";- l'imposizione patrimoniale per cui è causa trova quindi la sua fonte in disposizioni di rango legislativo - con individuazione dei criteri di determinazione dei

canoni attraverso atti amministrativi - compatibili con le diverse imposizioni (TOSAP e COSAP) per scelta del legislatore e rappresenta il corrispettivo del godimento del bene pubblico poiché "l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale sia la terminologia adottata dalla convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione - contratto" (Cass. ss.uu. n. 10157/03) con attribuzione, per quello che in questa sede interessa, alla T. I. spa della possibilità di posizionare e mantenere la propria rete di cavi e di attrezzature nelle aree del ed. reticolo idrico od in prossimità dello stesso, anche attraverso i corsi d'acqua che ne fanno parte;- l'ingiunzione riguarda il pagamento del canone di occupazione del demanio idrico per l'anno 2003 (concessione n. 70214/97) e, nella fattispecie per cui è causa, l'attribuzione del godimento del bene pubblico può essere inquadrato nella figura della concessione contratto a titolo oneroso (Cass. ss. uu n. 10157/03) rispetto al quale non risulta contestata né la titolarità della concessione stessa né la quantificazione del canone ingiunto;- l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione da parte della Regione Lombardia "che sussistono effettivamente tutti i singoli attraversamenti in relazione ai quali è richiesto il pagamento dei canoni" (comparsa conclusionale di parte attrice/opponente pag. 21) deve essere disattesa poiché in realtà incombeva a parte opponente - attesa la sua posizione di attore in senso formale e sostanziale (Cass. sez. III civ. n. 3341/09 in relazione al giudizio di opposizione ai sensi del R.D. n. 639/1910) fornire elementi probatori circa l'assenza di occupazione (in termini di interruzione dei traversamenti dei cavi o, comunque, attraversamento al di fuori del reticolo idrico) nonostante la titolarità della concessione, come già evidenziato, non contestata e mai modificata o restituita;»

TAR MARCHE n.194 del 20/04/2010 - Relatore: Gianluca Morri - Presidente: Luigi Passanisi

Sintesi: I titoli concessori o di occupazione rappresentano una particolare "utilitas" che il bene pubblico è idoneo a rendere e hanno lo scopo di perseguire fini pubblicistici, rappresentati dalla migliore fruibilità "pubblica" del bene in questione, tenendo anche conto del legame del bene con gli interessi della collettività degli utenti e della complessiva offerta di servizi a detta collettività; tale scopo rappresenta il limite, per così dire implicito, del diritto esclusivo concesso ai privati.

Estratto: «Le articolate censure non possono essere condivise. Come accertato in precedenza, la ricorrente, benché alleghi di avere occupato e gestito la spiaggia in oggetto per oltre 40 anni (in proprio e quale avente causa della Sig.ra M.), ha tuttavia documentato l'esistenza di titoli concessori o autorizzatori per un periodo molto più limitato e relativamente recente, dovendo pertanto concludersi che, per tutti i restanti anni, l'eventuale occupazione era avvenuta di fatto e senza titolo alcuno; tale situazione, da presumersi quindi irregolare ancorché tollerata dalla competente amministrazione, non può essere ora opposta per affermare un inesistente aspettativa qualificata ad ottenere l'automatico rinnovo del titolo di godimento ancorché solo stagionale. Quest'ultima possibilità di sfruttamento della spiaggia, proprio perché stagionale e quindi subordinato ad autonome valutazioni annuali di pubblico interesse, con ampi margini di discrezionalità

amministrativa, non consente di creare aspettative qualificate ad ottenere il rinnovo anche per gli anni successivi (essendo stata documentata l'autorizzazione per gli anni 2007 e 2008). Al riguardo va ricordato non può essere in alcun modo pretermessa la natura comunque pubblica del bene oggetto della richiesta. I titoli concessori o di occupazione rappresentano una particolare "utilitas" che il bene pubblico è idoneo a rendere e hanno lo scopo di perseguire fini pubblicistici, rappresentati dalla migliore fruibilità "pubblica" del bene in questione, tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività degli utenti e della complessiva offerta di servizi a detta collettività; tale scopo rappresenta il limite, per così dire implicito, del diritto esclusivo concesso ai privati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.1718 del 29/03/2010 - Relatore: Paolo Carpentieri - Presidente: Saverio Romano

Sintesi: La limitazione temporale periodica della concessione di beni demaniali è insista logicamente nella sua stessa natura derogatoria dell'uso naturalmente comune del bene demaniale, così come la delimitazione dell'ambito spaziale dato in concessione.

Estratto: «Del tutto priva di fondamento è invece la doglianza, peraltro nemmeno articolata in uno specifico motivo di ricorso, ma solo accennata nelle conclusioni poste in fine dell'atto introduttivo, relativa alla limitazione annuale della efficacia del titolo concessorio del suolo pubblico e alla sua delimitazione specifica sul piano spaziale. La limitazione temporale periodica del titolo all'uso speciale individuale del bene pubblico è insista logicamente nella sua stessa natura derogatoria dell'uso naturalmente comune del bene demaniale. Analogamente, è nella logica intrinseca e necessaria dell'atto di concessione speciale per l'uso individuale di suolo pubblico la puntuale e specifica delimitazione dell'oggetto, ossia dell'ambito spaziale dato in concessione.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.1033 del 27/01/2010 - Relatore: Silvestro Maria Russo - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: La competenza ad adottare gli atti di concessione spetta al dirigente e non alla Giunta Comunale.

Estratto: «Detto ricorso non ha pregio e va disatteso, anzitutto perché non sussiste la lamentata incompetenza del dirigente del servizio che emanò la determinazione n. 195 del 23 settembre 1998, con cui il Comune intimato respinse, con riferimento a svariati pareri negativi dei competenti uffici comunali, l'istanza attorea di concessione dell'area de qua. Per vero, non alla Giunta comunale in base all'art. 35 della l. 8 giugno 1990 n. 142, bensì appunto alla dirigenza comunale a'sensi del successivo art. 51 spetta, in via esclusiva, la funzione d'emanare il provvedimento oggidi impugnato, ad efficacia esterna e nell'esercizio di potestà discrezionali, trattandosi d'una statuizione afferente alla gestione dell'ente locale e non all'indirizzo politico, riservato in varia guisa ai corpi rappresentativi di quest'ultimo. Già l'art. 27, c. 2 dello Statuto del Comune di Roma, in applicazione del criterio di riparto tra dirigenza

amministrativa ed indirizzo politico sancito dall'art. 51, c. 2 della l. 142/1990, aveva attribuito alla prima compiti un tempo riservati ai titolari del secondo e, in particolare, al Sindaco, purché di natura non discrezionale. È entrato poi in vigore l'art. 6 del Dlg 15 maggio 1997 n. 127 che, nel novellare l'art. 51, c. 3 della l. 142/1990, ha assegnato ai dirigenti comunali la potestà d'emanare i provvedimenti concessori, anche discrezionali, oltre a quelli che può delegare loro il Sindaco.»

TAR LAZIO, SEZIONE III ROMA n.770 del 23/01/2010 - Relatore: Mario Alberto di Nezza - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: I beni demaniali e i beni del patrimonio indisponibile, attesa la loro comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale, anche quando si configuri come concessione-contratto, implica sempre l'attribuzione al privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'amministrazione stessa.

Estratto: «In materia di rilascio degli alloggi di servizio la giurisdizione si determina in base alla natura dell'immobile assegnato al dipendente: la cognizione appartiene al giudice amministrativo se l'immobile fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile, e al giudice ordinario nel caso di unità immobiliare compresa nel patrimonio disponibile (Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 1986, n. 7292). Ciò in quanto nella prima ipotesi si configura un rapporto di natura pubblicistica derivante dall'adozione di un atto di concessione, cui segue un accordo bilaterale regolante gli aspetti patrimoniali; di contro, nel caso di bene appartenente al patrimonio disponibile l'amministrazione agisce iure privatorum mediante la stipula di un contratto di locazione (per Cass. civ., sez. un., 13 marzo 2003, n. 6898, il godimento di un bene demaniale da parte di terzi "non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal nomen iuris effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione"; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265, e Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2003, n. 1991). In altri termini, tanto i beni patrimoniali indisponibili quanto quelli demaniali, attesa la loro comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale, anche quando si configuri come concessione-contratto, implica sempre l'attribuzione al privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'amministrazione stessa (ad es., con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico), con la conseguenza che, emesso il relativo provvedimento amministrativo, con l'intimazione della restituzione del bene la posizione del privato stesso degrada a interesse legittimo ed è suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo (così Cass. civ., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12065). Sussiste pertanto la giurisdizione di quest'ultimo "se la controversia, riguardante il rapporto di concessione di beni pubblici, investe la durata, o l'eventuale rinnovazione di essa a seguito della scadenza originaria, ovvero i provvedimenti inerenti alla sua cessazione e specificamente gli atti di recupero posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio dei

propri poteri pubblicistici di autotutela" (Cass. civ., sez. un., n. 12065/07 cit.). Trattasi inoltre di giurisdizione esclusiva, come chiarito dal combinato disposto degli artt. 5 e 7, 2° comma, l. n. 1034 del 1971 (per la prima disposizione "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici [...]"), restando peraltro "salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi [...]").»

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, SEZIONE CIVILE del 06/10/2009 - Relatore: Clotilde Parise - Presidente: Vincenzo Di Giacomo - Parti: MA. GI. c. Soc. MA. S.r.l.

Sintesi: Il rilascio di concessione amministrativa non lede i diritti dell'effettivo proprietario del suolo, quale risulta dai provvedimenti di imperio della pubblica amministrazione.

Estratto: «Premesso infatti che ai fini della sdemanializzazione dei beni è necessario un decreto ministeriale costitutivo ed espresso (vedi per tutte Cass. Civ. sez. II 14.3.1985 n. 1987) secondo quanto prescritto dagli artt. 8829 c.c. e 35 Cod. Nav., nel caso di specie le particene oggetto del contratto sono state classificate come demaniali da precisa determinazione statale, mai mutata nel tempo. Invero, la "delimitazione Bo.", alla quale fa riferimento il CTU, redatta a seguito di specifico incarico da parte dell'amministrazione preposta alla ripartizione dei demani, fa parte di un preciso iter procedimentale conclusosi con l'approvazione della linea demaniale da parte delle amministrazioni interessate a mezzo di specifici atti pubblici. Dette amministrazioni disposero altresì l'apposizione di termini lapidei. In particolare la suddetta linea di demarcazione venne tracciata in contraddittorio con tecnico del Comune di Campomarino ed approvata con provvedimento prefettizio. Rimangono dunque infondate le eccezioni di invalidità prospettate dalla Soc. Ma. I fabbricati costruiti sul suolo demaniale devono poi anch'essi essere considerati di proprietà del demanio in base al principio di accessione. Né è contestato che la delimitazione compiuta dal Bo. comprende tutto il territorio di Campomarino. La Soc. Ma. S.r.l., per negare la demanialità dei fondi, osserva: a) il fabbricato è accatastato alla società Ma. (catasto urbano del Comune di Campomarino); b) il terreno è pure intestato alla società; c) il fabbricato è stato realizzato in virtù di concessione edilizia col pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; d) dalla data della costruzione (anni '60) la società ha assolto tutti gli oneri tributari. Il fondo è inoltre inserito in una zona che comprende numerosissimi fabbricati privati, che sono stati oggetto nel tempo di compravendita per atto pubblico. La Corte sulle sopra spiegate eccezioni osserva che, come si è detto, neppure la società appellata nega l'inserimento del fondo in discorso nella linea demaniale elaborata dal tecnico Bo. Ne sottolinea unicamente l'irrelevanza ai fini amministrativi, asserendo questa che come si è visto non corrisponde alla natura dell'attività statale conseguente alla ricognizione compiuta dall'agente demaniale. Sulle ulteriori considerazioni spiegate dalla società, si rileva che il rilascio di concessione amministrativa non lede i diritti dell'effettivo proprietario del suolo, quale risulta dai provvedimenti di imperio della pubblica amministrazione; che poco importa nella presente causa che la società Ma. abbia agito nel corso del tempo come se fosse proprietaria dei luoghi o come se essi fossero di proprietà privata, perché detto atteggiamento non rileva sul piano petitorio e soprattutto non può mutare il carattere demaniale del bene. È appena il caso poi di osservare che detto carattere

demaniale non è smentito dal fatto che altri beni immobili aventi la stessa situazione giuridica di quelli in esame siano stati da altri soggetti compravenduti per atto pubblico, essendo detta circostanza del tutto ultronea rispetto al caso in esame. Osserva altresì la società appellata riportandosi alla relazione tecnica del perito dalla società nominato, geom. Di.Do., che nel 1937 i cosiddetti "compassatori catastali", senza tener in alcun conto la linea demaniale "Bo.", attraversarono il territorio e accatastarono di ufficio i terreni occupati dai privati in favore degli stessi mentre lasciarono al demanio quelli incolti, instaurando una bizzarra situazione in base alla quale il demanio era proprietario di parte assai modesta del territorio. Detti accatastamenti sono per la Soc. Ma. radicati, immutati e del tutto certi. La Corte osserva ancora che le risultanze catastali non possono contrastare con atti d'imperio della pubblica amministrazione, e che in ogni caso essi hanno notoriamente un valore solo indicativo e non costitutivo di diritti reali. Detta considerazione è del resto tanto più valida, in quanto avvalorata dalla stessa promulgazione della legge n. 140/2004, che mira appunto a costituire diritti petitori basati sulle risultanze catastali attraverso un'attività amministrativa di ricognizione: lo stesso dettato legislativo dunque nega qualsiasi efficacia di sdemanializzazione e dunque qualsiasi efficacia petitoria al semplice accatastamento se esso non sia seguito dalla menzionata attività amministrativa, come pure a qualsiasi comportamento dei privati o della pubblica amministrazione succedutosi a quello di approvazione della "linea Bo.".»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1374 del 29/07/2009 - Relatore: Vincenzo Salamone - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: L'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, secondo cui ogni contratto della P.A. da cui derivi un'entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata, esprime un principio fondamentale dell'attività contrattuale della Pubblica amministrazione, che è applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 163/2006.

Estratto: «Anzitutto occorre aver riguardo all'art. 3 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 il quale, com'è, noto, al comma 1 prevede che "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata". La norma in esame, secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza, enuncia un principio generale applicabile anche alle concessione di beni demaniali e patrimoniali, (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 maggio 2004, n. 1074; C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 12 dicembre 2000, n. 23, Corte Conti, sez. contr., 11 febbraio 1994, n. 12; T.A.R. Sardegna 17/3/1994 n°167 e 6/4/1994 n°297, T.A.R. Lombardia - Milano, I° sez., 10/10/1988 n°966 e 29/6/1999 n°2523; Tar Sardegna, 6/12/2002 n. 1772/2002) e, pertanto, è applicabile in via diretta (o quanto meno analogica) alla concessione del suolo pubblico finalizzata all'installazione di impianti pubblicitari. Tale conclusione è confermata dalla recente, sopra richiamata, sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 889 la quale esprime in maniera inequivocabile i seguenti principi:

"L'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge di contabilità di Stato) - secondo cui ogni contratto della P.A. da cui derivi un'entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata - esprime un principio fondamentale dell'attività contrattuale della Pubblica amministrazione, che è applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Tale articolo infatti, pur essendo stato dettato con specifico riferimento alle amministrazioni statali, è espressione di un principio generale che ha ispirato anche le discipline delle altre Amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella degli enti territoriali (vedasi l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)". Ed ancora: "La ratio del principio espresso dall'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 è quella di assicurare la par condicio tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l'Amministrazione e di consentire all'Amministrazione stessa, mediante l'acquisizione di un pluralità di offerte, di contrattare alle condizioni più vantaggiose. La ratio del principio è valida per qualsiasi attività dell'Amministrazione, che deve in ogni caso agire per il miglior impiego delle risorse a sua disposizione e far sì che, allorché si presenti mediante l'impiego di tali risorse pubbliche per i privati una possibilità di guadagno, tutti siano messi in grado di beneficiarne a parità di condizioni". Infine il Consiglio di Stato ha chiarito, con la menzionata recente sentenza, che "l'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge di contabilità di Stato) non si riferisce solo agli "appalti" o "contratti pubblici" (secondo la definizione dell'art. 3, terzo comma del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163), ma a tutti i rapporti della P.A. non potendosi ritenere che l'art. 36 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento di contabilità di Stato) abbia inteso restringerne la portata, anche perché una disposizione contenuta in un regolamento di esecuzione non può certo porsi in contrasto con una norma di rango legislativo (e se ciò facesse dovrebbe essere disapplicata dal giudice amministrativo)" (Consiglio di Stato 2 febbraio 2009 n. 529).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.15378 del 01/07/2009 - Relatore: Antonio Segreto - Presidente: Vincenzo Carbone

Sintesi: In materia di beni del patrimonio indisponibile, l'unico modo legittimo e tipico per attribuirne, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità a terzi è quello della concessione amministrativa che assume normalmente la configurazione della concessione - contratto.

Sintesi: I beni patrimoniali di cui dell'art. 826 c.c., u.c., possono essere trasferiti nella disponibilità di terzi perché ne facciano alcuni determinati usi, solo mediante concessioni amministrative, le quali assumono normalmente la configurazione di atti complessi, definiti concessione - contratto, costituiti da un atto deliberativo dell'Amministrazione Pubblica, e da una convenzione attuativa che può assumere le vesti di un contratto o di un capitolato o anche di un disciplinare che instaura il rapporto pattizio con obblighi e diritti per entrambe le parti.

Estratto: «Allorché si verta in ipotesi di beni del patrimonio indisponibile, l'unico modo legittimo e tipico per attribuirne, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità a terzi è

quello della concessione amministrativa che assume normalmente la configurazione della concessione - contratto. Tale fattispecie complessa risulta dalla convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo (atto deliberativo) della P.A. e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare) e quindi di un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'Ente concedente e del concessionario. E da precisare che, nonostante la posizione per alcuni riflessi paritetica delle parti in relazione alle previsioni del contratto e del capitolato, il diritto stesso alla conservazione della concessione è un mero diritto affievolito che, nel contrasto con il prevalente interesse pubblico, può essere soppresso unilateralmente dall'Amministrazione con la revoca dell'atto di concessione, al di là della risoluzione, sia pure per determinazione unilaterale della P.A., a seguito di inadempienza del concessionario. In altri termini, i beni patrimoniali di cui dell'art. 826 c.c., u.c., possono essere trasferiti nella disponibilità di terzi perché ne facciano alcuni determinati usi, solo mediante concessioni amministrative, le quali assumono normalmente la configurazione di atti complessi, definiti concessione - contratto, costituiti da un atto deliberativo dell'Amministrazione Pubblica, e da una convenzione attuativa che può assumere le vesti di un contratto o di un capitolato o anche di un disciplinare che instaura il rapporto pattizio con obblighi e diritti per entrambe le parti.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.3934 del 08/06/2009 - Relatore: Silvia Cattaneo - Presidente: Mario Arosio

Sintesi: La previsione di cui all'art. 93, comma 2, d.lgs n. 259/2003 ha ad oggetto esclusivamente l'esecuzione delle opere di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e non può trovare, dunque, applicazione allorché un impianto sotterraneo concerna reti differenti da quelle di telecomunicazione e, quindi, anche le reti elettriche di distribuzione.

Estratto: «6.5 In materia di installazione di impianti di telecomunicazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermava - nel vigore dell'art. 238 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - che l'amministrazione comunale ben poteva istituire una indennità di ristoro, a carico di coloro che eseguivano scavi nella sua sede stradale, per evitare che questi conseguissero un arricchimento senza causa (Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1572; Sez. VI, 1° marzo 1995, n. 214). Secondo questo orientamento "infatti, poiché i costi dei lavori devono restare a carico di chi realizza l'impianto (in base al principio generale dell'ordinamento cuius commoda, eius et incommoda), ben può l'amministrazione predeterminare i criteri per liquidare ciò che le spetta, ai sensi dell'art. 2041, ferma restando - peraltro - la possibilità per il debitore di contestare l'atto di liquidazione e la previsione regolamentare, ove in concreto non sia rispettato il canone della congruità. Sotto tale aspetto, non risulta violato il principio della riserva di legge, sancito dall'art. 23 della Costituzione, poiché: - la pretesa dell'amministrazione ha la finalità di ripristinare il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, ed è comunque azionabile innanzi al giudice civile, nei confronti di chi abbia causato le spese di riparazione; - l'art. 4, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, aveva espressamente ammesso che i Comuni potessero "prevedere obblighi di natura civile", per esigenze di razionale utilizzo del sottosuolo e della tutela dell'interesse collettivo (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1572; sez. VI, 1° marzo 1995, n. 214)". 6.6 In seguito all'entrata in vigore dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - ai

sensi del quale, oltre alla tassa, al canone e al contributo una tantum ivi elencati, "nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto" - il Consiglio di Stato ha mutato orientamento. Ad avviso del Consiglio di Stato, l'art. 93, comma 2, preclude che il rilascio dell'autorizzazione e la gestione dell'impianto siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (poiché non può essere determinata ex ante alcuna spesa per il ripristino a regola d'arte), anche se non preclude che l'amministrazione ex post chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare (Cons. Stato, sez. VI, 5.4.2006, n. 1775; Cons. Stato, sez. VI, 7.3.2008, 1005). 6.7 La previsione di cui all'art. 93, comma 2, d.lgs n. 259/2003 ha ad oggetto esclusivamente l'esecuzione delle opere di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e non può trovare, dunque, applicazione allorché l'impianto sotterraneo concerna reti differenti da quelle di telecomunicazione e, quindi, per ciò che rileva nel caso di specie, le reti elettriche di distribuzione.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.729 del 14/04/2009 - Relatore: Calogero Ferlisi - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: A seguito della concessione demaniale vengono a coesistere, in capo al medesimo soggetto, diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Estratto: «In effetti, le considerazioni del Comune non possono, in termini astratti ed in punto di diritto, essere considerate errate, dato che da una concessione demaniale, quale è quella relativa all'occupazione di una porzione del suolo cimiteriale, sorgono a favore del concessionario diritti soggettivi. Solo che tali considerazioni non tengono conto, da una parte, della coesistenza, a seguito della concessione, in capo al medesimo soggetto, sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, e, dall'altra, della natura relativa delle situazioni giuridiche soggettive; aspetti, questi, strettamente legati alla possibilità che a soddisfare l'interesse del soggetto in ordine allo stesso bene contribuiscano distinte situazioni giuridiche, di diritto soggettivo e di interesse legittimo, con facoltà quindi di adire l'uno e l'altro dei due ordini di giudici. Uno dei casi di coesistenza più semplici è quello che emerge dalla considerazione della diversa direzione in cui l'interesse del privato può affermare la sua rilevanza e anche la sua preminenza, a seconda cioè che esso si contrapponga ad una pubblica Amministrazione o ad altri privati: l'interesse ha (o ha anche) natura di interesse legittimo nella prima direzione, ha (esclusivamente) natura di diritto soggettivo nella seconda direzione. Un esempio è proprio quello del concessionario di un bene o servizio pubblico, al quale dalla concessione derivano diritti soggettivi nei confronti dei terzi (allo scopo, ad esempio, di evitare, rispettivamente, una molestia nell'uso del bene o una concorrenza ingiusta), mentre la posizione nei confronti della pubblica Amministrazione è più complessa e articolata, presentando profili di diritto soggettivo e profili di interesse legittimo.»

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.608 del 03/04/2009 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Enzo Di Sciascio

Sintesi: In tema di concessioni demaniali, l'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie fa sì che la loro sottoposizione al principio di evidenza pubblica trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di un'area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione.

Estratto: «Substrato sostanziale delle deduzioni ricorrenti è la spettanza del rilascio diretto della concessione del sito di cava di proprietà del Comune alla ricorrente, titolare della prelazione derivante dall'autorizzazione alla ricerca; la gara se doverosa avrebbe dovuto svolgersi a monte per la concessione dell'autorizzazione alla ricerca. Tale ragionamento appare insostenibile nell'attuale ordinamento, sia a fronte della disciplina vigente sia a fronte dei superiori principi di origine comunitaria. In linea generale, costituisce principio ormai consolidato quello per cui la concessione di un'utilitas pubblica, quale l'utilizzo di un bene demaniale, deve essere preceduta da una procedura di gara pubblica tesa a garantire, per un verso, la par condicio degli aspiranti e la libera concorrenza degli operatori nonché, per un altro verso, la miglior soluzione possibile per l'amministrazione. L'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie - e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici - fa sì che la sottoposizione ai predetti principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di un'area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione. Né si può ritenere che la tradizionale idea della concessione senza gara possa trovare giustificazione nell'art. 45 del Trattato Ce, secondo cui sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo le attività che nello Stato nazionale partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Detta norma, infatti, va interpretata in senso restrittivo, dovendo trattarsi di un trasferimento di potere pubblicistico autoritativo non ravvisabile con riferimento all'istituto della concessione che, ai fini comunitari, si distingue dall'appalto essenzialmente con riguardo alle modalità di remunerazione dell'opera del concessionario (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 362). In tale contesto, ogni deroga fondata su eventuali prelazioni va interpretata in termini di ragionevolezza e di verifica della compatibilità con i superiori principi richiamati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I NAPOLI n.1367 del 10/03/2009 - Relatore: Carlo Buonauro - Presidente: Antonio Guida

Sintesi: La concessione con cui è affidata ad un privato la gestione del centro sportivo comunale è inquadrabile come concessione di pubblico servizio, e non come concessione di bene pubblico.

Estratto: «Con il primo mezzo la difesa propone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione è infondata. La complessa fattispecie procedimentale e negoziale cui hanno dato corso il comune di Piedimonte Matese e l'associazione sportiva ricorrente ha la sostanza e la forma di una concessione amministrativa come tale

disciplinata, in punto di giurisdizione, dall'art. 5, l. n. 1034 del 1971 (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 10 settembre 2004, n. 18257; 2 aprile 1996, n. 3035). In particolare il comune resistente, senza versare alcun compenso, ha inteso affidare a terzi la gestione del centro sportivo comunale. I costi sostenuti dal gestore del centro sportivo sono a carico dell'affidatario il quale potrà contare sui proventi derivanti dall'esercizio commerciale (bar) presente nell'impianto di che trattasi. Ciò posto, non sembra potersi revocare in dubbio che la fattispecie in esame rientri nell'istituto della concessione in quanto: - una parte del rapporto è rappresentato da un ente pubblico che è titolare del bene e responsabile in via diretta del servizio da affidare in gestione; - l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il "rischio economico" nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che potrà trarre dall'utilizzo del bene. Dubbi sussistono sul fatto se il caso in esame possa essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio ovvero nella concessione di bene pubblico (di proprietà di un ente locale). Il Collegio è dell'avviso che la fattispecie sia inquadrabile nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (come nel caso in esame avente ad oggetto la gestione di impianti sportivi comunali - cfr., in termini generali, Cons St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001). Ogni eventuale dubbio sulla competenza del giudice amministrativo a dirimere la presente controversia va fugato ove si abbia riguardo al fatto che l'azione proposta dal concessionario è diretta ad ottenere la continuazione del rapporto previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto (cfr Cass. Civ, Sez. Unite, 14 ottobre 1998 n. 10155) e previa una decisione d'annullamento. Invero, la controversia in esame verte sull'inadempimento da parte del privato di clausole della convenzione e di disposizioni (sostanzialmente identiche) contenute nei provvedimenti autoritativi con cui fu istituita la concessione. La sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale ha ricondotto nell'alveo della giurisdizione ordinaria le controversie "concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi" (art. 5 co. 2, l. n. 1034 del 1971), qualora non si faccia questione della legittimità degli atti autoritativi che li regolano ma della loro quantificazione e qualora la posizione fatta valere sia di diritto soggettivo. La Corte ha, invece, fatto salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui "ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" (art. 5, co. 1, l. n. 1034 del 1971) anche quando i giudizi non attengono direttamente ai provvedimenti a monte della concessione ma alla convenzione ed al rapporto bilaterale, in ordine al quale l'Amministrazione interviene munita d'autorità e non in posizione paritetica (C.d.S., sez. V, 08 luglio 2008, n. 3395). In conclusione deve ritenersi che l'articolo 33, 1° c., d. lgs. n. 80/1998 (nel testo introdotto dall'art. 7 L. n. 205/2000), come riscritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, preveda la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie in materia di concessioni di pubblici servizi con esclusione delle sole vertenze "...concernenti indennità, canoni, ed altri corrispettivi...", come si evince dalla anche dalla lettura del dispositivo della sentenza.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.62 del 30/01/2009 - Relatore: Rita De Piero - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: L'accordo tra il Comune e il privato per il completamento e la gestione di una discarica sita su area di proprietà del privato costituisce un contratto di diritto privato e non una concessione di beni pubblici, non essendo ravvisabile alcun bene afferente al demanio o al patrimonio indisponibile da concedere a privati.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell'adito TAR. Infatti, come correttamente sottolinea il Comune, oggetto principale del presente ricorso è la richiesta di risoluzione del contratto, di diritto privato (che tale resta, al di là della sua imprecisa denominazione di "contratto di concessione" data dalle parti), stipulato tra il Comune di Teor e la ricorrente, in conseguenza dell'aggiudicazione alla stessa di una gara d'appalto per il completamento e la gestione della discarica di cui si controverte; con successiva (reciproca) richiesta di risarcimento del danno per asserito inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Sul punto, la giurisprudenza è del tutto pacifica: si veda, a titolo di esempio e da ultimo: C.S., sez. VI, n. 4309/08 e A.P. n. 12/08; TAR Trentino Alto Adige - Bolzano n. 66/88 e Cass. Civ. SS.UU n. 26792 del 7.11.08.4.1. - Non possono invero trovare accoglimento gli argomenti che la ricorrente propone a sostegno della giurisdizione del TAR in quanto il contratto di cui si controverte non è una concessione di beni o servizi pubblici. Nella specie, si è in presenza, piuttosto, di un appalto misto o di servizi e non di una concessione, né di beni (non essendo ravvisabile alcun bene afferente al demanio o al patrimonio indisponibile da concedere a privati, dato che, come precisa il Comune, il "bene" oggetto del contratto è il completamento e la gestione della discarica, sita su area della ricorrente stessa); né di servizi, in quanto si considera concessione di servizi (in contrapposizione all'appalto di servizi) quella caratterizzata dalla presenza di un titolo avente natura essenzialmente "unilaterale" (contro il carattere negoziale dell'appalto), attraverso il quale il concessionario viene a svolgere un'attività surrogatoria rispetto a quella del concedente, nel senso che realizza compiti istituzionali dell'Ente, previo trasferimento di potestà pubblicistiche.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.84 del 14/01/2009 - Relatore: Raffaello Gisondi - Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: L'opportunità della concessione a privati, che rappresenta uno degli ordinari strumenti di gestione delle aree demaniali, non può essere esclusa a priori.

Estratto: «Risulta altresì fondato il rilievo che la Società ricorrente muove avverso il secondo capo della motivazione dell'atto impugnato con il quale il Consiglio di Zona n. 1 ha ritenuto «inopportuna» la concessione in uso a privati dell'area comunale. Invero, la concessione a privati rappresenta uno degli ordinari strumenti di gestione delle aree demaniali la cui opportunità non può essere esclusa a priori. E ciò ancor più quando, come è accaduto nel caso di specie, la medesima area è stata data in concessione per oltre 70 anni ai proprietari dello stabile adiacente.»

n°193 AFFITTO DI BENI IN CONCESSIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.23998 del 26/11/2010 - Relatore: Giovanni Carleo - Presidente: Enrico Papa

Sintesi: La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiavano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti.

Estratto: «A riguardo, deve innanzitutto premettersi che la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiavano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, (cfr. Cass. 4769/04). Giova aggiungere che, di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, al quale questo Collegio intende uniformarsi in mancanza di convincenti argomenti di segno contrario, secondo cui "il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli è soggetto all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 - che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, stabilisce, anche nella formulazione anteriore al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali". (Cass. 9935/08). Ne deriva l'infondatezza delle doglianze in esame, che devono essere quindi rigettate, disponendosi ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c. la correzione della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione di merito è parsa riconoscere efficacia retroattiva alla L. n. 388 del 2000, art. 18 laddove la norma in questione si riferisce al mero concessionario di area demaniale e non anche al proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un'area demaniale, che già in precedenza doveva essere ritenuto soggetto ad ICI.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Il concessionario, se autorizzato dall'amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, sia mediante sub-concessione, sia mediante negozi di diritto privato; tuttavia, in assenza dell'autorizzazione da parte della P.A., il contratto non assume alcuna rilevanza.

Estratto: «CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, risulta destituita di ogni fondamento la censura incentrata sul fatto che il provvedimento impugnato sia stato

adottato senza considerare che da circa vent'anni il ricorrente svolge sull'area di cui trattasi (concessa in uso al C.B. Club) l'attività di gestione di un chiosco in forza di un contratto di comodato stipulato con il presidente del C.B. Club. Infatti: - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Corte Conti Reg. Sardegna, Sez. Contr., 7 marzo 2008 n. 4; Cass. Civ., Sez. III, 26 aprile 2000, n. 5346; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 13 maggio 2000, n. 150) l'eventuale godimento di un bene demaniale da parte di un privato può avvenire soltanto in forza di una concessione, restando escluso il ricorso a negozi di diritto privato. Tuttavia, secondo la giurisprudenza Cass. Civ., Sez. III, n. 5346/2000), il concessionario, se autorizzato dall'amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, sia mediante sub-concessione, sia mediante negozi di diritto privato. Del resto l'astratta compatibilità tra la natura pubblica del bene e locazione si desume dalle disposizioni di cui agli articoli 35, ultima parte, e 41 della legge n. 392/1978, che, per le locazioni aventi ad oggetto immobili complementari od interni a beni demaniali - quali, tra gli altri, i porti, (art. 822 c.c.) - escludono l'indennità per la perdita dell'avviamento ed il diritto di prelazione e riscatto, e dunque, a contrario, consentono tale strumento negoziale pur con tali limitazioni; - poste tali premesse nessuna rilevanza può assumere il contratto di comodato prodotto in giudizio dal ricorrente in quanto egli non ha provato che il comodato sia stato autorizzato dall'Amministrazione comunale e, quindi, il predetto contratto non è opponibile all'Amministrazione che intenda rientrare in possesso dell'area;»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.7532 del 27/03/2009 - Relatore: Fulvio Uccella - Presidente: Mario Fantacchiotti

Sintesi: Il concessionario di un bene demaniale è legittimato a cedere in affitto gli immobili sullo stesso edificati.

Estratto: «1.4. - Sul quarto motivo, che accorpa il quarto e il quinto motivo d'appello e che il giudice del merito esamina congiuntamente al quinto, concernente l'asserito difetto di prova dell'inadempimento del M. circa l'obbligo di riconsegna dell'azienda nelle medesime condizioni in cui gli era stata consegnata dalla D.F., va detto quanto segue. La Corte territoriale tiene a precisare - circa l'an debeatur - che la D.F. non è proprietaria dell'immobile, ma è titolare dell'azienda affittata al M.. Nella qualità di concessionaria era ed è tenuta a mantenere in buono stato anche gli immobili oggetto della concessione che, alla scadenza, deve restituire al concedente. Di qui il suo diritto, quale concessionaria stipulante l'affitto, di pretendere il risarcimento di tutti i danni riportati dagli impianti. Tale diritto non è contestabile, perché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il rapporto di affitto non intercorre con l'ente proprietario del bene (che non è la D.F.) ma con la D.F., che, in quanto concessionaria, era legittimata a cedere in affitto una parte della azienda organizzata sul bene demaniale e gli immobili sullo stesso edificati ed in quanto locatrice aveva diritto di ricevere, al termine del rapporto, gli impianti dal conduttore (affittuario) nelle condizioni in cui li aveva consegnati, salvo il deterioramento dell'uso, ai sensi della disposizione dell'art. 1590 c.c., che, per quanto dettato per le locazioni, si applica, analogicamente, per costante giurisprudenza, anche ai rapporti di affitto (Cass. n. 7942/91; Cass. 3166/91; Cass. 6417/98).»

n°194 ALLOGGI MAP PER SFOLLATI --> PRESUPPOSTI

TAR ABRUZZO n.436 del 08/09/2011 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi: Il requisito di assegnazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) è dato dalla residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella 'zona rossa' nel comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009, per cui l'amministrazione deve accertare la sussistenza di tali presupposti.

Sintesi: La presenza di residenza e domicilio ai fini dell'assegnazione di un alloggio MAP non può essere meccanicamente valutata sulla sola base dello svolgimento di attività lavorativa in altra città, dovendo essere altresì considerato l'insieme di elementi da cui è possibile desumere quale sia l'effettivo centro di riferimento della vita di una persona.

Estratto: «Il provvedimento in esame si limita a considerare che “all’esito di ulteriori verifiche si è rilevato che il sig. D.F.O., alla data del sisma del 6 aprile, non risultava stabilmente dimorante ad Onna”, senza che sia tuttavia indicato alcun elemento idoneo a superare la presunzione che deriva dal risultare il ricorrente anagraficamente residente nella predetta località. Come già osservato in altre decisioni su casi analoghi, il requisito di assegnazione di tali alloggi è dato dalla residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella ‘zona rossa’ nel comune di L’Aquila alla data del 6 aprile 2009, per cui vanno definiti i suddetti presupposti. La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730), mentre d'altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2006, n. 24284). La presenza di tali condizioni non può essere meccanicamente valutata sulla sola base dello svolgimento di attività lavorativa in altra città (elemento che ha costituito la motivazione implicita del provvedimento) dovendo essere altresì considerato l'insieme di elementi da cui è possibile desumere quale sia l'effettivo centro di riferimento della vita di una persona, visto che “la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”, mentre il trasferimento in altro comune richiede che ivi si costituisca “una permanente abitazione, con l'intenzione di fissarvi il centro della propria vita familiare e sociale, distaccandosi in modo definitivo dal comune di origine” (Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738). Pur risultando agli atti del procedimento, o comunque acquisibili, una serie di indicazioni in

grado di confortare la presunzione che scaturisce dall'iscrizione anagrafica (si veda la nota 13 novembre 2009 di ONNA ONLUS, in cui si rappresenta che il ricorrente "si sposta per lavoro in varie regioni italiane ritornando alla casa di Onna di sua proprietà ... nei giorni non lavorativi e per necessità familiari" o il suo essere stato ospitato nel campo di Onna subito dopo il sisma, come risulta dal relativo cartellino prodotto in giudizio) il provvedimento non ne dà alcun conto, fondandosi unicamente sull'apodittica affermazione che il medesimo non era stabilmente dimorante ad Onna. In quanto espressione del potere di autotutela, il provvedimento avrebbe dovuto essere peraltro preceduto dalla relativa comunicazione ex art. 7 L. 241/90, con indicazione degli elementi che secondo l'amministrazione deponevano secondo quanto ritenuto in provvedimento, dando così modo all'interessato di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostenere la circostanza contraria. Risultano pertanto fondati i motivi con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 7 e ss. L. 241/90, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Si può ulteriormente considerare che il ricorrente evidenzia che, essendo rimasto privo di occupazione dal giugno 2010, da tale data è stabilmente presente nel suo "modulo" di Onna, risulta iscritto al Centro per l'impiego di L'Aquila ed ha presentato domanda di disoccupazione alla sede INPS della medesima città. Si tratta di elementi che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati anche ai sensi dell'art. 21nonies L. 241/90.»

n°195 ALLOGGI MAP PER SFOLLATI --> RILASCIO

TAR ABRUZZO n.436 del 08/09/2011 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi: È illegittimo il provvedimento che ordina il rilascio di un alloggio MAP ad un soggetto sfollato in occasione del sisma del 6 aprile 2009 fondandosi unicamente sull'apodittica affermazione che il medesimo non era stabilmente dimorante ad Onna e senza tener conto degli atti in grado di confortare la presunzione che scaturisce dall'iscrizione anagrafica del privato.

Estratto: «Il provvedimento in esame si limita a considerare che "all'esito di ulteriori verifiche si è rilevato che il sig. D.F.O., alla data del sisma del 6 aprile, non risultava stabilmente dimorante ad Onna", senza che sia tuttavia indicato alcun elemento idoneo a superare la presunzione che deriva dal risultare il ricorrente anagraficamente residente nella predetta località. Come già osservato in altre decisioni su casi analoghi, il requisito di assegnazione di tali alloggi è dato dalla residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella 'zona rossa' nel comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009, per cui vanno definiti i suddetti presupposti. La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730), mentre d'altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e

familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2006, n. 24284). La presenza di tali condizioni non può essere meccanicamente valutata sulla sola base dello svolgimento di attività lavorativa in altra città (elemento che ha costituito la motivazione implicita del provvedimento) dovendo essere altresì considerato l'insieme di elementi da cui è possibile desumere quale sia l'effettivo centro di riferimento della vita di una persona, visto che "la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali", mentre il trasferimento in altro comune richiede che ivi si costituisca "una permanente abitazione, con l'intenzione di fissarvi il centro della propria vita familiare e sociale, distaccandosi in modo definitivo dal comune di origine" (Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738). Pur risultando agli atti del procedimento, o comunque acquisibili, una serie di indicazioni in grado di confortare la presunzione che scaturisce dall'iscrizione anagrafica (si veda la nota 13 novembre 2009 di ONNA ONLUS, in cui si rappresenta che il ricorrente "si sposta per lavoro in varie regioni italiane ritornando alla casa di Onna di sua proprietà ... nei giorni non lavorativi e per necessità familiari" o il suo essere stato ospitato nel campo di Onna subito dopo il sisma, come risulta dal relativo cartellino prodotto in giudizio) il provvedimento non ne dà alcun conto, fondandosi unicamente sull'apodittica affermazione che il medesimo non era stabilmente dimorante ad Onna. In quanto espressione del potere di autotutela, il provvedimento avrebbe dovuto essere peraltro preceduto dalla relativa comunicazione ex art. 7 L. 241/90, con indicazione degli elementi che secondo l'amministrazione deponevano secondo quanto ritenuto in provvedimento, dando così modo all'interessato di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostenere la circostanza contraria. Risultano pertanto fondati i motivi con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 7 e ss. L. 241/90, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Si può ulteriormente considerare che il ricorrente evidenzia che, essendo rimasto privo di occupazione dal giugno 2010, da tale data è stabilmente presente nel suo "modulo" di Onna, risulta iscritto al Centro per l'impiego di L'Aquila ed ha presentato domanda di disoccupazione alla sede INPS della medesima città. Si tratta di elementi che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati anche ai sensi dell'art. 21nonies L. 241/90.»

n°196 ALLOGGIO DI SERVIZIO

TAR LAZIO, SEZIONE I BIS ROMA n.2663 del 20/03/2012 - Relatore: Giuseppe Rotondo - Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

Sintesi: **Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 D.M. 31.8.1994, le vedove dei generali vittime di azioni terroristiche non hanno titolo per ottenere l'assegnazione degli alloggi di servizio.**

Sintesi: **Nessuna valutazione del caso concreto è chiamata a compiere l'amministrazione in punto di assegnazione degli alloggi di servizio essendosi esaurita, ogni discrezionalità, ad un più alto di esercizio in sede di regolamentazione primaria e secondaria della materia.**